UNIVERSITÀ DI PISA

CONVENZIONE A) FASE DI PRE-IMPRESA

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO "*AZIENDA SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DI PISA*"

TRA

UNIVERSITÀ DI PISA

con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, partita Iva 00286820501, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Maria Mancarella, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____del _____, di seguito denominata "Università",

e

SOCIETÀ _____

con sede in _____, cod.fisc._____ _____, partita Iva _____di seguito denominata "Società", rappresentata da nato a __ _____ il _____ in qualità di _____ domiciliato per la sua carica in via __ _____ n.____ _____

congiuntamente indicate come le "Parti"

PREMESSO CHE

A. L'Università di Pisa è titolare del marchio nazionale di impresa "Azienda Spin off dell'Università di Pisa" per contraddistinguere prodotti e servizi di cui alle classi indicate nell'All. 1) che integra la presente convenzione, in base a registrazione del 18/06/2008, a

seguito di domanda di primo deposito N. 0001119602 del 16.01.2004 per le classi 5, 7, 9, 10, 12, 16, 25, 35, 41, 42;

B. Le procedure di concessione in uso del marchio ad imprese interessate devono essere definite ai sensi dell'articolo 9 del "Regolamento di ateneo in materia di spin off accademici" emanato con D.R. del 3 luglio 2015 n. 25084 e rispondenti ai criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 60 del 19/12/2013;

C. La società è interessata ad utilizzare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi appartenenti al/i genere/i _____*(inserire il genere/i di interesse della società);*

D. Per la società hanno avuto esito positivo le procedure di valutazione e approvazione previste dal Regolamento di Ateneo in materia,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Università concede in licenza alla Società, che accetta, alle condizioni stabilite nella presente convenzione e per gli usi consentiti dalla legge, l'uso non esclusivo e temporaneo del marchio "Azienda Spin off dell'Università di Pisa" per contraddistinguere prodotti e/o servizi appartenenti al/ai settore/settori merceologici _____ nei "Territori" Italiano.

La Società s'impegna ad utilizzare il marchio dell'Università unicamente per contraddistinguere propri prodotti e/o servizi appartenenti al settore/i merceologici:_____ *(inserire i settori merceologici di interesse della società),* che abbiano un collegamento con l'attività di ricerca e/o di valorizzazione proveniente dall'Università di Pisa.

ART. 2 – MODALITA' E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO

Il marchio "Azienda Spin-Off dell'Università di Pisa" deve essere utilizzato congiuntamente al Nome e/o ad altro marchio generale o speciale della Società, che dovranno essere apposti in

posizione preminente e con caratteri di dimensioni maggiori rispetto al marchio "Azienda Spin off dell'Università di Pisa".

La Società non ha il diritto di cedere o sublicenziare a terzi l'uso del marchio, neppure in caso di trasferimento di azienda.

Riguardo alla eventuale circolazione di prodotti, contraddistinti dal marchio, al di fuori dei Territori per i quali è concessa la licenza non esclusiva, la Società si assume, nei rapporti con l'Università, ogni responsabilità, ogni rischio ed ogni costo, liberando e manlevando espressamente l'Università da responsabilità di qualsiasi natura e da ogni eventuale richiesta di terzi.

ART. 3 – CONTRAFFAZIONE E CONTESTAZIONI DI SOGGETTI TERZI NEI TERRITORI DELLA LICENZA NON ESCLUSIVA

In caso di contraffazione e/o utilizzo illecito del marchio da parte di soggetti terzi nei Territori della licenza non esclusiva, la Società, usando la normale diligenza, informerà tempestivamente l'Università. Società ed Università concorderanno secondo buona fede e correttezza, le azioni stragiudiziali e giudiziarie da intraprendere, compresa la ripartizione delle spese.

In caso di contestazioni stragiudiziali e giudiziarie da parte di soggetti terzi in ordine alla validità del marchio nei Territori e nei settori merceologici della licenza non esclusiva le Parti concordano che ciascuna di esse avrà la facoltà e si farà carico di esperire a proprie spese le azioni e difese stragiudiziali e giudiziarie che riterrà opportune, senza che la Società possa pretendere alcun risarcimento danni o rimborso dall'Università in caso di cessazione della validità del marchio e/o di condanna per violazione di diritti di terzi.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Dopo tre anni la convenzione è soggetta alla valutazione del Comitato Spin off dell'Università. Dopo la scadenza del periodo contrattuale la Società non può utilizzare il marchio "Azienda Spin-Off dell'Università di Pisa".

ART. 5 – CORRISPETTIVO

La concessione del marchio è a titolo gratuito per i primi 3 anni, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

Per il caso di rinnovo della convenzione, previsto all'Art. 11 del Regolamento di Ateneo sugli spin off, la Società verserà all'Università la somma fissa di euro 500,00 oltre IVA stabilita per legge.

La Società effettuerà il versamento mediante bonifico bancario presso la tesoreria dell'Università degli Studi di Pisa sul seguente conto:

Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

IT37K0856270910000000115646

Causale: Convenzione per la concessione del marchio "Azienda Spin off dell'Università di Pisa".

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente entro giorni 20 variazioni della compagine societaria, a fronte delle quali l'Università di Pisa ha facoltà di recedere dall'accordo con raccomandata A/R da inviarsi entro giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

L'Università, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art.1456 c.c., mediante comunicazione scritta alla Società, in caso di violazione da parte della Società stessa, dell'obbligo di non utilizzo del marchio fuori del Territorio per i quali è concesso e del divieto di cessione a terzi dell'uso del marchio.

In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse, in presenza di gravi e documentati motivi, può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni mediante raccomandata AR, fatte salve le prestazioni già eseguite.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DERIVANTE DA PRODOTTI DIFETTOSI

La Società, per quanto possa occorrere, s'impegna a tenere manlevata e indenne l'Università da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai danni cagionati a terzi dall'immissione in commercio di prodotti, o dallo svolgimento di servizi, difettosi, contraddistinti con il marchio "Azienda Spin-Off dell'Università di Pisa".

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti concordano che il presente accordo è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana e che si sottomettono in via esclusiva alla giurisdizione e competenza del Foro di Pisa.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione agli effetti della pubblicità presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e le relative spese saranno a carico della Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa, _____

Università di Pisa

Società _____